

Sentenza: 14 giugno 2016, n. 188

Materia: tributi; federalismo fiscale

Parametri invocati: articoli 3 e 119, commi primo, secondo e quarto della Costituzione; articoli 4, numero 1 bis), 48, 49, 51, comma secondo, 54, 63 e 65 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia); principi dell'accordo in materia finanziaria e di leale collaborazione. Norme interposte: D.P.R. 23 gennaio 1965, n. 114; D.lgs. 2 gennaio 1997, n. 8; D.lgs. 2 gennaio 1997, n. 9; principio di neutralità finanziaria, previsto dall'articolo 1, comma 159, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (legge di stabilità 2011)

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Ricorrente: Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia

Oggetto: articolo 1, commi 711, 712, 715, 723, 725, 727 e 729, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge di stabilità 2014)

Esito:

- 1) illegittimità costituzionale dell'art. 1, commi 711, 712 e 729, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella parte in cui si applica alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;
- 2) non fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 723, 725 e 727, della legge n. 147 del 2013;
- 3) inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 715, della legge n. 147 del 2013 .

Estensore nota: Enrico Righi

Sintesi:

Interessante sentenza, che si diffonde sul rapporto fra fiscalità centrale e fiscalità delle regioni a statuto speciale.

Può essere riassunta nei seguenti punti fondamentali.

La Regione Friuli – Venezia Giulia impugna le disposizioni della legge finanziaria statale per il 2014 specificate in epigrafe.

La ragione dell'impugnazione risiede nel fatto che esse avrebbero l'effetto di rendere stabile il meccanismo di accantonamento a carico della Regione di una somma, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, pari al (maggior) gettito IMU verificatosi in territorio friulano a seguito della riforma recata dalla legge 42/2009 sul federalismo fiscale. Il maggior gettito è dovuto allo Stato a titolo di risorse da destinare al fondo sperimentale di riequilibrio ed al fondo perequativo.

Tale accantonamento, introdotto dal d.l. 201/2011, avrebbe dovuto operare in via provvisoria, nelle more del raggiungimento di un accordo, frutto della procedura negoziata prevista dalla citata legge 42/2009.

La Corte reputa il meccanismo di cui sopra contrastante con lo Statuto speciale della Regione Friuli – Venezia Giulia e con il principio di leale collaborazione.

Lo statuto speciale della Regione impone il metodo dell'accordo nella gestione delle compartecipazioni, sia della Regione ai tributi statali, sia della medesima Regione ai tributi che le leggi dello Stato attribuiscono agli enti locali.

Il principio di leale collaborazione obbliga lo Stato a ricercare con assiduità un accordo, intavolando con la controparte trattative con congrue e reiterate proposte.

Solo in mancanza di una risposta adeguata da parte della Regione, può considerarsi legittimo un intervento autoritativo della legge statale, quale quello di decidere un accantonamento di somme in via unilaterale, da imputare alla compartecipazione della Regione ai tributi erariali.

Di certo però uno strumento normativo siffatto non può essere permanente e richiede la continua ricerca di un accordo.

Risulta violato anche il principio della neutralità finanziaria, introdotto dalla legge 220/2010 nello Statuto speciale della Regione Friuli – Venezia Giulia, in base al quale, a seguito dell'attribuzione alla Regione dei tributi che la legge dello Stato istituisce ordinariamente a favore dei comuni, deve essere garantito un invariato gettito fiscale a favore dello Stato stesso. Nel caso esaminato invece, come emerge anche da dati statistici acquisiti dalla Corte, l'erario si sarebbe notevolmente avvantaggiato, con conseguente detrimento delle casse regionali; questo anche a causa di una probabile errata stima del gettito presunto.

Conseguentemente vengono dichiarati illegittimi costituzionalmente i commi 711, 712 e 729 dell'articolo 1 della legge 147/2013.

Con laconica motivazione, la Corte dichiara infondate le questioni di legittimità che si riferiscono ai commi 723, 725, 727 del citato articolo.

Il comma 723 non risulta applicabile alle autonomie speciali.

I commi 725 e 727 si limitano a rinviare alla sede dell'accantonamento la compensazione degli indebiti versamenti: soppresso il meccanismo dell'accantonamento, sopperiranno i normali strumenti contabili.

Per completezza, va dato atto che la Corte dichiara l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale relativa al comma 715, a causa della estrema genericità, sul punto, del ricorso.